

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2575 del 12/05/2026
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Soliera (MO), Via Stradello Morello n. 380, richiesta dalla ditta AIMAG SpA per l'attività di Centro di Raccolta Rifiuti urbani consegnati dai cittadini, denominato CDR SOLIERA, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI. Rif. SUAP n. 51/2026 Prat. Sinadoc n. 2942/26
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2715 del 12/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dodici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Soliera (MO), Via Stradello Morello n. 380, richiesta dalla ditta AIMAG SpA per l'attività di Centro di Raccolta Rifiuti urbani consegnati dai cittadini, denominato CDR SOLIERA, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI.**

**Rif. SUAP n. 51/2026**

**Prat. Sinadoc n. 2942/26**

## LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per l'impianto in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n. 6381 del 05/12/2018;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione delle Terre D'Argine in data 29/12/2025 (pratica SUAP/51/2026 - prot. Gen.le n. 098591 del 30/12/2025) e acquisita da ARPAE con prot. n. 4061 del 12/01/26 dalla ditta AIMAG SpA (P.IVA 00664670361), con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38, Mirandola (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di Centro di Raccolta Rifiuti urbani consegnati dai cittadini, denominato CDR SOLIERA, svolta presso l'impianto ubicato in Via Stradello Morello n. 380, Comune di Soliera (MO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006. (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:

- all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 10075 del 20/01/26, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 34034 del 23/02/26, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 37587 del 26/02/26, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Comune di Soliera (MO) ed il Gestore del S.I.I. AIMAG SPA;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Soliera AIMAG SPA, protocollo n. 1738 del 24/03/26 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 54470 del 24/03/26;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ai sensi della L.R. 15/2001 e della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 26/02/26;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

**DETERMINA**

- 1 di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
- 2 di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2018-6381 del 05/12/2018, emessa da ARPAE Modena per l'impianto di Via Stradello Morello n. 380, Comune di Soliera (MO), a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta AIMAG SpA (P.IVA 00664670361), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A6 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune di Soliera

- 3 DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *Allegato A6 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque di prima pioggia in pubblica fognatura";*
- 4 di DARE ATTO che la presente determina:
  - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione delle Terre D'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
  - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- 5 di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
  - **per quanto riguarda gli scarichi idrici**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
- 6 di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere

presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;

- 7 di DARE ATTO inoltre che:
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
  - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
  - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 8 di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 9 di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 10 DI RENDERE NOTO che:
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
  - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni Ambientali e Energia  
***Dott.ssa Anna Maria Manzieri***

Pratica Sinadoc n. 2942/26

**ALLEGATO A6**

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:  
COMUNE DI SOLIERA**

## **PARTE DESCRITTIVA**

La Ditta AIMAG SpA, presso l'impianto denominato CDR SOLIERA, sito in Via Stradello Morello n. 380, a Soliera (MO), svolge l'attività di Centro di Raccolta Rifiuti urbani consegnati dai cittadini e risulta in possesso dell'AUA adottata da Arpae di Modena con determinazione n. 6381 del 05/12/2018.

L'Allegato "Acqua", facente parte della summenzionata Determinazione, è relativo agli scarichi di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura.

E' prevista l'installazione, in prossimità dell'ingresso al piazzale del centro di raccolta, ad integrazione/sostituzione dell'apparato precedentemente autorizzato, del seguente sistema di raccolta e trattamento (acque di prima pioggia):

1. pozzetto scolmatore con by pass;
2. vasca di prima pioggia prefabbricata con pompa per lo svuotamento della vasca entro le 48 ore dall'evento meteorico (ad integrazione di quella esistente);
3. pozzetto di decompressione;
4. disoleatore statico con filtro a coalescenza;
5. pozzetto di ispezione e prelievo delle acque depurate (esistente).

Ad integrazione della vasca di sedimentazione esistente, che ha un volume di accumulo di 7,67 mq, si prevede di installare, per coprire il volume di accumulo necessario calcolato, un vasca di minimo 1,46 mc.

Le piogge ricadenti su tettoie, pensiline, box, lastrici solari pur non essendo tecnicamente acque da trattare, poiché ricadono sulla superficie pavimentata, contribuiscono comunque alla determinazione del volume di acque meteoriche di dilavamento da trattare.

Le acque reflue di dilavamento, ricadenti sul piazzale dell'attività del Centro di Raccolta Rifiuti in argomento, confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra, sono classificate come "acque di prima pioggia", ai sensi del D.Lgs. 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06.

## **ISTRUTTORIA**

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

RILEVATO che il sistema di depurazione prescelto, di cui alla presente, risulta sostituire quello assentito con la Determina in vigore n. 6381 del 05/12/2018;

VISTO il parere acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito agli scarichi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura:

- espresso dal Gestore del SII AIMAG SPA, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 54470 del 24/03/26, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

*Presso il sito della Ditta Aimag spa, ubicato in via Stradello Morello n. 380, nel Comune di Soliera (MO), è situato un centro di raccolta rifiuti. Oltre alle acque reflue di tipo domestico, sono presenti i seguenti scarichi nella pubblica fognatura di tipo unitario (o sistema misto) di via Stradello Morello:*

- 1) per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul piazzale del centro sarà realizzato un nuovo sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia ad integrazione dell'impianto esistente. Il trattamento sarà costituito da un pozzetto scolmatore con by pass, da una vasca di prima pioggia con pompa per lo svuotamento (ad integrazione di quella esistente) e da un disoleatore. Il pozzetto di ispezione e controllo delle acque depurate è posto a valle del disoleatore.*

*La classificazione dei reflui di cui sopra è effettuata in conformità a: D.Lgs. 152/06; DGR 1053/2003; DGR 286/05; DGR 1860/06.*

*Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, il gestore del Servizio idrico Integrato esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE [con prescrizioni]**.*

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta AIMAG SpA, per l'impianto denominato CDR SOLIERA (Centro di Raccolta Rifiuti urbani consegnati dai cittadini), localizzato in Via Stradello Morello n. 380, Comune di Soliera (MO), è **autorizzato a scaricare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "Prot\_12-01-2026\_0004061\_E - Allegato N° 4.0 - AUA\_Soliera\_prog\_TAV\_A1" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Lo scarico di acque reflue di cui al punto 1) della sezione ISTRUTTORIA deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla **tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06** - colonna scarichi in pubblica fognatura.
2. Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti devono essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
3. I limiti di cui al punto 1. devono essere rispettati presso il pozzetto ubicato come definito nella sezione ISTRUTTORIA - punto 1).
4. La ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento descritto nella sezione ISTRUTTORIA - punto 1). Ogni disattivazione e/o malfunzionamento deve essere comunicata tempestivamente all'Ente Gestore del SII. I materiali di risulta del trattamento devono essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa.
5. Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da

riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.

6. I pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, così come i pozzetti definiti nella sezione ISTRUTTORIA, devono essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo - devono inoltre avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.
7. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel recettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Quadro di cui alla richiamata normativa settoriale ambientale dell'Atto di Determina – è altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.
8. E' fatto obbligo di fornire immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune territorialmente competente ed al Gestore dei SII di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi e/o di altre situazioni potenzialmente in grado di costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese.
9. Modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico deve essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente.

**Elenco Documenti di Riferimento: Prot\_12-01-2026\_0004061\_E - Allegato N° 4.0 -  
AUA\_Soliera\_prog\_TAV\_A1 - rif. prot. Arpae n. 4061 del 12/01/26**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**